

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3296

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 15 novembre 1957

Limiti di retribuzione per i dipendenti degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il concetto informatore della presente proposta di legge risponde allo scopo di rendere operante l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica, 1° comma — che stabilisce: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ». Come è noto, la Suprema Corte (vedi fra le altre la sentenza n. 3730, Sezione II, 17 dicembre 1953) ha ritenuto l'articolo 36 norma precettiva di applicazione immediata. Ma sono anche note le perplessità della dottrina e della giurisprudenza e la difficoltà di pratica attuazione del precetto in sede giudiziaria.

Se veramente s'intende rendere effettivo il diritto del lavoratore a una retribuzione, che sia non solo proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ma sufficiente ad assicurarli « un'esistenza libera e dignitosa », sorge evidentemente l'esigenza di precisare il *quantum* di tale sufficienza.

Fissata questa base, sarà possibile costruire su di essa una scala delle retribuzioni e trattare di appiattimenti, rivalutazioni, equiparazioni, ecc. Finché tale base non sia stata fissata, qualunque graduazione di compensi si muoverà su un fondamento di relatività e di ingiustizia; e la stessa legittimità di ogni altra rivendicazione impallidirà di fronte alla fondamentale ingiustizia, che consiste addirittura in un sostanziale diniego del diritto alla vita per chi abbia la sventura di stare sul primo gradino della scala gerarchica.

Da questi principi discende, per quanto riguarda i dipendenti di Enti locali, l'esigenza dell'abrogazione dei primi tre commi dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per chi abbia senso di giustizia e rispetto per la Costituzione, non è pensabile che la misura della retribuzione, specie quando si tratti di assicurare il minimo necessario per l'esistenza, possa dipendere dalle condizioni dei bilanci degli enti, così come sancito dal 1° comma del precitato articolo 228; ne vi è più un economista moderno che anche nel campo privatistico della produzione e degli scambi non respinga ormai l'arretrata concezione del compenso del lavoro come semplice elemento del costo di produzione e come prezzo di una merce soggetta alla legge brutale della domanda e dell'offerta.

Se una dipendenza dovesse sussistere, essa caso mai dovrebbe riguardare il numero dei dipendenti costituenti le piante organiche, benché anche tale dipendenza, del tutto teorica, sia in contrasto con le pratiche esigenze degli enti in relazione ai compiti loro affidati, per l'espletamento dei quali debbono essere loro forniti i sufficienti finanziamenti.

Con la realizzazione dei principi informatori del progetto s'intende, inoltre, capovolgere i criteri di cui al 2° comma dell'articolo 228.

Mentre la norma oggi vigente fissa una unica retribuzione (segretario comunale e provinciale) e ne fa *discendere* un'equa proporzione (senza fissare peraltro percentuale alcuna) sulla quale costruire le retribuzioni

del restante personale, la norma proposta intende fissare la minima retribuzione del dipendente dell'ultimo grado della scala gerarchica (salarinato all'inizio di carriera) e ne fa *ascendere* l'equa proporzione per la commisurazione delle retribuzioni del personale dei gradi, gruppi e categorie in posizione superiore nella scala gerarchica.

Il 3° comma dell'articolo 228 nega il riconoscimento, agli effetti dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici, del servizio prestato presso altre amministrazioni (citazione generica).

Tale esclusione s'intende con la presente proposta di legge limitare ai servizi prestati presso amministrazioni che non siano quelle di enti locali, in armonia con quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di carriera e di trattamento di quiescenza. In atto infatti qualsiasi dipendente nei ruoli di un ente locale può concorrere all'ammissione nei ruoli di altro ente locale senza limiti di età, ed il servizio prestato presso vari enti è automaticamente cumulabile agli effetti della pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni sono classificati, ai fini della presente legge, secondo l'allegata tabella *A*.

ART. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione si procederà alla revisione delle classificazioni dei singoli comuni, effettuata in corrispondenza dell'allegata tabella *A*, per l'adeguamento del trattamento economico di cui al successivo articolo 3, se più favorevole.

Se la revisione non comporta aumenti dovrà essere in ogni caso mantenuto il trattamento economico già raggiunto.

ART. 3.

La retribuzione complessiva annuale spettante all'inizio di carriera al personale salariato, comunque assunto e denominato, dipendente dai comuni, dalle province, dai consorzi, dagli istituti di assistenza e beneficenza, e da altri enti locali, il quale presti normale orario di servizio, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Al personale che presta lavoro con orario inferiore a quello normale, la retribuzione di cui al precedente comma viene corrisposta in proporzione dell'orario di lavoro effettivamente compiuto.

Per retribuzione complessiva annuale di cui al primo comma del presente articolo, debbesi intendere il salario, l'indennità di carovita, l'assegno perequativo o indennità di funzione, il premio di presenza.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A tale retribuzione dovranno aggiungersi le quote complementari di caro vita per le persone riconosciute a carico.

Gli aumenti periodici e di carriera che verranno corrisposti agli aventi diritto in aumento alla retribuzione di cui all'allegata tabella B verranno a far parte integrante della retribuzione stessa.

I salari e gli stipendi degli altri gradi, gruppi e categorie superiori dei dipendenti degli enti locali saranno fissati in proporzione ai minimi stabiliti dalla tabella B allegata alla presente legge.

ART. 4.

Al personale per il quale non sia possibile miglioramento di carriera per avanzamento o promozione saranno corrisposti sei aumenti periodici triennali nella misura del dieci per cento della retribuzione iniziale.

Agli effetti degli aumenti periodici e di carriera viene riconosciuto a favore del personale dipendente dai comuni, dai consorzi, dalle province, dagli istituti di assistenza e beneficenza e da altri enti locali, il servizio precedentemente prestato presso altri enti locali.

ART. 5.

Sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

TABELLA A.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER ENTITÀ DI POPOLAZIONE

- Classe 1ª — Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti.
- Classe 2ª — Comuni con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti.
- Classe 3ª — Comuni con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e capoluoghi di provincia.
- Classe 4ª — Comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti.
- Classe 5ª — Comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti.

TABELLA B.

RETRIBUZIONE COMPLESSIVA MINIMA ANNUA SPETTANTE ALL'ULTIMA CATEGORIA DEL PERSONALE SALARIATO DEGLI ENTI LOCALI, ALL'INIZIO DI CARRIERA, ESCLUSE LE QUOTE COMPLEMENTARI DI CAROVITA E GLI AUMENTI PERIODICI E DI CARRIERA.

Enti locali aventi sede in comuni di 1ª classe	L.	723.000
Enti locali aventi sede in comuni di 2ª classe	»	650.000
Enti locali aventi sede in comuni di 3ª classe	»	611.000
Enti locali aventi sede in comuni di 4ª classe	»	572.000
Enti locali aventi sede in comuni di 5ª classe	»	546.000